



STAZIONE  
ORNITOLOGICA  
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne

Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Email: [stazioneornitologicaabruzzo@gmail.com](mailto:stazioneornitologicaabruzzo@gmail.com)

Pescara, 28/04/2016

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento per gli Affari regionali (Fax 0667794418)

**Ministero dell'Ambiente** - Direzione generale Protezione della Natura (Fax 0657223470)

**Commissione Europea** - rappresentanza in Italia [COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu](mailto:COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu)

**OGGETTO: legge regione Abruzzo n. 11 del 13 aprile 2016 - violazione delle Leggi 157/92 e 394/1991 - violazione della Direttiva 147/2009/CE e della Direttiva 43/1992/CEE - richiesta di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale - richiesta di intervento della Commissione Europea - valutazione per l'immediata disapplicazione della norma**

La Regione Abruzzo ha recentemente varato la legge n.11 del 13 aprile 2016 che contiene all'articolo 4 una modifica alla Legge regionale 38/1996 "*Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa*". L'articolo è riportato integralmente alla fine della presente nota.

In particolare la normativa prevede la possibilità di condurre l'attività cinofila e cinotecnica (tra le quali rientra, come è noto, anche l'addestramento cani) nelle aree protette regionali come Parchi regionali (è il caso del Parco regionale "*Sirente-Velino*") e Riserve naturali regionali.

Tra l'altro è previsto che l'attività cinofila sia resa possibile comunque per un periodo minimo di 8 mesi. In realtà, fino all'adozione delle modifiche ai relativi Piani di assetto delle aree protette, l'attività sarebbe autorizzata per tutto l'anno. Inoltre anche la stessa eventuale pianificazione dovrà prevedere che l'attività sia comunque consentita per almeno 8 mesi l'anno e in una porzione consistente del territorio dell'area protetta.

La norma appare *ictu oculi* contrastante con due direttive comunitarie (la Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" e la Direttiva 43/92/CEE "Habitat") e due leggi nazionali (la Legge 157/1991 e la Legge 394/1991) nonché con due sentenze della Corte Costituzionale, la n.350 del 1991 e la più recente n.193/2013. Appaiono violate anche diverse Convenzione internazionali per la protezione della fauna, quali la Convenzione di Bonn e la la Convenzione di Berna.

Si consideri che la quasi totalità delle aree protette interessate dal provvedimento sono anche aree Natura2000 (o ZPS o SIC o entrambe).

Ad una primissima lettura appaiono evidenti le violazioni delle seguenti norme:

- art. 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- art.21, comma 1 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- art.6 comma 4 della Legge 394/1991 con specifico riferimento al divieto di cui all'Art.11 comma 3 lettera a);
- art.5 lettera d) della Direttiva 147/2009/CE;
- art.2 comma 2 della Direttiva 43/1992/CE;
- art.6 commi 1,2,3 e 4 della Direttiva 43/1992/CEE (i commi 3 e 4 anche per l'obbligo, previsto dalla legge, di inserimento da parte degli enti gestori nei piani delle aree protette di periodi minimi in cui l'attività cinofila è comunque consentita, in ciò determinando la violazione dei suddetti commi relativi alla valutazione di incidenza ambientale per piani e programmi qualora l'attività cinofila sia considerata dannosa per le specie protette a livello comunitario presenti nelle aree);
- art.3 comma 1 della Direttiva 43/1992/CEE;
- art.7 della Direttiva 43/1992/CEE;
- art.12 comm1 lettere b) e d) della Direttiva 43/1992/CEE.

Tale elenco non è ovviamente esaustivo e ci riserviamo di integrare la presente nota qualora necessario. Inoltre evidenziamo che tale norma contrasta anche con l'accordo PATOM per la tutela della popolazione appenninica di Orso bruno (*Ursus arctos*). A tal proposito ricordiamo che la Commissione Europea ha finanziato nelle aree protette in questione numerosi progetti di conservazione della specie attraverso vari progetti LIFE il cui costo complessivo ha superato i 10 milioni di euro.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale nella pronuncia 193/2013 ha stabilito che "A tal fine assume rilievo la natura dell'attività in questione, e al riguardo costituisce un punto fermo l'affermazione di questa Corte, secondo cui: «nessun dubbio può sussistere [ ... ] in ordine al fatto che l'«addestramento dei cani», in quanto attività strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della «caccia»» (sentenza n. 350 del 1991)." Di conseguenza ha bocciato una norma della Regione Lombardia addirittura meno invasiva di quella abruzzese visto che si limitava a consentire l'attività cinofila in tutto il territorio regionale tranne che nelle aree protette.

Per capire l'impatto sulle specie animali basterà richiamare il parere dell'ISPRA citato proprio dalla Corte Costituzionale in quella sentenza "l'ISPRA abbia avuto modo di esprimersi, affermando che consentire l'allenamento e l'addestramento dei cani durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici determina un evidente ed indesiderabile fattore di disturbo, in grado di comportare in maniera diretta od indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate,...".

Tra le specie potenzialmente interessate negativamente dal provvedimento, a mero titolo di esempio, citiamo:  
-Orso bruno, per il disturbo in vari periodi, come quello dell'iperfagia autunnale e della riproduzione;  
-Lupo (*Canis lupus*), per il disturbo nel periodo della riproduzione;  
-Camoscio (*Rupicapra pyrenaica ornata*), durante tutto l'anno;  
-varie specie di uccelli, con particolare riferimento a quelle che nidificano a terra o in cespugli bassi: Calandro (*Anthus campestris*), Ortolano (*Emberiza hortulana*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Coturnice (*Alectoris graeca*). In generale si può registrare anche un forte disturbo sia su queste specie sia su altre (ad esempio, Gracchio corallino *Pyrrhocorax pyrrhocorax*) nelle aree di foraggiamento (con interruzione delle attività di ricerca alimentare).

Per le ragioni sopra esposte si chiede un urgente intervento volto a:

- impugnare la norma citata davanti alla Corte Costituzionale;
- porre in mora la Regione Abruzzo per palesi violazioni delle direttive comunitarie citate anche attraverso il recupero delle somme spese nei progetti comunitari sopra richiamati;
- verificare se è possibile, per gli enti gestori delle aree protette, disapplicare immediatamente questa norma per palese violazione del diritto comunitario, considerato anche che essa produrrà effetti negativi immediati con gravi e potenzialmente irreparabili sulle specie protette;
- chiedere alla Regione Abruzzo di abrogare immediatamente la norma.

Riservandoci la possibilità di ulteriori interventi, rimaniamo a Vs completa disposizione per qualsiasi chiarimento, e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Augusto De Sanctis  
Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS



Il testo dell'articolo 4.

Art. 4

(Modifiche alla L.R. 38/1996)

1. Alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono consentite le attività cinofile e cinotecniche.";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 9, è aggiunto il seguente:"2 bis. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento

del turismo cinofilo, nelle zone B, C, D sono consentite le attività cinofile e cinotecniche. I regolamenti o i piani dei parchi naturali regionali ne regolamentano i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al cinquanta per cento delle rispettive zone B, C e D, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite per l'intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.";

c) al comma 3 dell'articolo 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, sono consentite le attività cinofile e cinotecniche nelle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali. Il relativo piano di assetto naturalistico ne regola i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al trenta per cento delle predette riserve, sempre nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento del relativo piano di assetto naturalistico alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite tutto l'anno sull'intera superficie della riserva. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.".